

Codice A1814B

D.D. 5 luglio 2022, n. 2030

**PI 1244- Lavori di consolidamento e messa in sicurezza ponte sul rio San Martino lungo la strada comunale per Villadeati posto in comune di Odalengo Piccolo (AL). Ditta Comune di Odalengo Piccolo (AL).**



**ATTO DD 2030/A1814B/2022**

**DEL 05/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** PI 1244- Lavori di consolidamento e messa in sicurezza ponte sul rio San Martino lungo la strada comunale per Villadeati posto in comune di Odalengo Piccolo (AL). Ditta Comune di Odalengo Piccolo (AL).

Il Comune di Odalengo Piccolo, P.zza Piemonte n.1, 15020 Odalengo Piccolo (AL), cod. fisc./partita iva 00447810060, pec. [odalengopiccolo@pec.comune.odalengopiccolo.al.it](mailto:odalengopiccolo@pec.comune.odalengopiccolo.al.it), in data 04/02/2022 (ns. prot. n. 4897), ha presentato la documentazione progettuale per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il consolidamento e messa in sicurezza del ponte sul rio San Martino lungo la strada comunale per Villadeati posto in comune di Odalengo Piccolo (AL).

All'interno della progettazione si configura una occupazione di un corso d'acqua pubblico e pertanto si attiveranno le procedure del DPGR 14/R/2004 e smi.

L'amministrazione comunale ha perfezionato l'istanza in data 31/05/2022 (assunta a prot. n. 0022964), giusta ns. nota prot. n. 06098 del 11/02/2022. Il progetto definitivo delle opere in oggetto risulta approvato con DGC n. 33 del 26 ottobre 2021.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Fabio Olivero (ordine di Alessandria) consistenti in 5 tavole, da relazione tecnica e da verifica idraulica datate settembre 2021.

La struttura di attraversamento del rio San Martino, a servizio della strada comunale per Villadeati, è costituita da un ponte ad arco in muratura di luce 3 m.

In base agli elaborati sopra citati è prevista la realizzazione delle opere di consolidamento e messa in sicurezza del manufatto con l'inserimento di soletta di ripartizione in c.a nella parte superiore e rimozione della parte di muratura crollata della porzione di sponda, con ricostruzione del muro con

da prismi in calcestruzzo con dimensioni di 100x100x80 cm.

A seguito dell'esame degli atti progettuali si evidenziano le seguenti tipicità:

- l'art.19 delle Norme di Attuazione del PAI, riguardante le opere di attraversamento esistenti sul reticolo idrografico prevede, al comma 2, che gli enti proprietari di dette opere predispongano una verifica di compatibilità idraulica delle stesse sulla base dell'apposita Direttiva emanata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po; in questa circostanza la verifica condotta ha evidenziato che il manufatto in questione risulta presentare un franco di sicurezza parziale (indicazioni delle NTC 2018 e da direttiva n.2/1999 e n. 10/2006 del Pai);
- gli interventi in oggetto mantengono inalterate le caratteristiche idrauliche e strutturali;
- le condizioni di esondabilità a monte del manufatto di attraversamento attuale, valutate nell'ambito della verifica di compatibilità, non interessano zone antropizzate e pertanto, è possibile considerare l'opera di attraversamento non incompatibile con il territorio circostante;
- in ottemperanza alla circolare 21/01/2019 n.7/CSLLPP, *“per i ponti esistenti sono ammessi interventi per la sicurezza strutturale...., solo nel caso in cui siano esclusi incrementi, rispetto all'attuale, del livello di traffico di progetto e gli stessi interventi non vadano in alcun modo a peggiorare le condizioni di sicurezza idraulica esistenti.....è opportuno effettuare **la verifica delle fondazioni, e quindi la valutazione dello scalzamento di eventuali spalle o pile in alveo.**”*

Visto il regolamento regionale n° 14/R/2004 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della L.R. n° 12/2004, poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua in oggetto, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

A seguito di quanto sopra esposto, si ritiene che gli interventi previsti possano risultare compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua condizionati all'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate:

- a. prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà fornire riscontro progettuale in merito all'ottemperanza alle disposizioni della circolare 21/01/2019 n.7/CSLLPP, di cui sopra;
- b. il materiale derivante dalle operazioni di scavo in alveo, così come il materiale di risulta dalle demolizioni (a discarica), dovrà essere prontamente allontanato dalle aree esposte a laminazione delle piene. L'eventuale deposito temporaneo così come le aree di cantiere, non dovranno ridurre la capacità di portata dell'alveo né arrecare danno o essere di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena del corso d'acqua;
- c. è fatto divieto d'eseguire modifiche dello stato dei luoghi che varino l'assetto morfologico-altimetrico in sponda attiva del Rio San Martino;
- d. l'accesso ed i lavori nell'alveo del Rio San Martino dovranno essere adeguatamente gestiti dall'Amministrazione richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, con chiusura della pista, nel caso di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.). Al termine dei lavori la pista di

transito dovrà essere prontamente rimossa e ripristinata la sezione indisturbata di deflusso del corso d'acqua;

- e. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento. Inoltre il richiedente dovrà realizzare e curare la chiusura degli accessi al cantiere e sorvegliare il sito, in modo tale da impedire l'accesso a chiunque non sia autorizzato, rimanendo in capo a questo la diretta responsabilità di tutti i possibili danni che dovessero essere arrecati durante l'esecuzione dei lavori nei confronti di terzi;
- f. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbose o piene del corso d'acqua. Resta ad ogni modo inteso, che in capo al richiedente, rimane anche l'obbligo di eseguire tutte le opere necessarie al mantenimento dell'efficienza idraulica del manufatto e delle sponde, a monte e a valle e per una lunghezza significativamente interessata dallo stesso.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. 523/1904 "T.U. sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visti gli artt. Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- visto l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001 e s.m.i.);
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

*determina*

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Odalengo Piccolo (AL), al mantenimento del manufatto di attraversamento del rio San Martino posto lungo la strada comunale per Villadeati e ad eseguire le relative opere di risanamento, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa, con l'ottemperanza delle stesse; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti a mezzo pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **mesi 12 (dodici)**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o

naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte in merito al recupero della fauna ittica, con particolare riguardo alla gestione della sicurezza del cantiere, del transito e dei guadi, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

2) Di stabilire che con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, ma che per il manufatto di attraversamento esistente dovrà essere conseguito il formale atto di concessione per il quale il presente provvedimento costituisce motivazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
Patrizia Buzzi

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli